



Procedura di Internal Dealing
di Intercos S.p.A.

Indice

1.	Oggetto della Procedura	3
2.	Soggetti Obbligati Interni	3
3.	Operazioni Rilevanti	4
4.	Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie	5
5.	Soggetto preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate.....	7
6.	Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti.	7
7.	Blackout Periods	7
8.	Entrata in vigore	9
	Allegato I - Format Registro Internal Dealing	
	Allegato II – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti Interni	
	Allegato III - Modello di comunicazione per la compilazione del Registro Internal Dealing	
	Allegato IV - Modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte degli Azionisti Rilevanti e delle Persone ad Essi Strettamente Associate	

1. Oggetto della Procedura

La presente procedura (la “**Procedura**”) - adottata dal Consiglio di Amministrazione di Intercos S.p.A. (“**Intercos**” o la “**Società**”) in data 20 luglio 2021 e successivamente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021 - ha lo scopo di:

- a) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti), obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di *internal dealing* (i “**Soggetti Obbligati Interni**”);
- b) dare informazione ai Soggetti Obbligati Interni dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge;
- c) identificare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.

La procedura disciplina gli obblighi di comunicazione che i Soggetti Obbligati Interni hanno verso Consob e la Società, relativamente alle operazioni da loro effettuate ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Rilevanti (come di seguito definiti).

2. Soggetti Obbligati Interni

Sono Soggetti Obbligati Interni:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Intercos, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Intercos, ossia i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti Intercos e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Intercos (i “**Soggetti Rilevanti Interni**”), nonché i soggetti che detengano una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, almeno pari al 10% del capitale sociale di Intercos rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto controllante Intercos (gli “**Azionisti Rilevanti**” e congiuntamente con i Soggetti Rilevanti Interni, i “**Soggetti Rilevanti**”);
- b) le persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti, rientranti in una o più delle seguenti tipologie:
 - (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita); o
 - (iv) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - (1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da:
 - a) un Soggetto Rilevante; oppure
 - b) un coniuge o un partner equiparato al coniuge del Soggetto Rilevante ai sensi del diritto nazionale; oppure
 - c) un figlio a carico del Soggetto Rilevante; oppure
 - d) un parente che abbia condiviso con il Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita); oppure
 - (2) direttamente o indirettamente controllata da una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d) oppure

- (3) costituita a beneficio di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d), oppure
- (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d)

(le “**Persone Strettamente Associate**”).

La Società istituisce e mantiene aggiornato il Registro Internal Dealing - di cui all’Allegato I - che elenca i Soggetti Rilevanti e le relative Persone Strettamente Associate.

3. Operazioni Rilevanti

I Soggetti Obbligati Interni sono tenuti a trasmettere a Consob e a Intercos, nei termini e con le modalità stabilite al successivo punto 4, le informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti.

Sono “**Operazioni Rilevanti**” le operazioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi.

Requisiti soggettivi

Le operazioni devono essere effettuate da Soggetti Obbligati Interni, anche per interposta persona.

Requisiti oggettivi

Le operazioni devono avere a oggetto i seguenti strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari Rilevanti**”):

- a) azioni o strumenti di debito emessi da Intercos, che siano:
 - (i) ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati;
 - (ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (“**MTF**”), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
 - (iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. *Organized Trading Facility* o OTF); o
- b) strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito di cui alla lettera a) o a detti strumenti derivati.

Le modalità di esecuzione delle Operazioni Rilevanti, includono:

- i) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- ii) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- iii) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- iv) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- v) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Intercos;
- vi) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- vii) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di strumenti di debito;

- viii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito di Intercos, compresi i *credit default swap*;
- ix) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- x) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- xi) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xii) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- xiii) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obbligato Interno;
- xiv) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito di Intercos o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- xv) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti;
- xvi) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;
- xvii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e
- xviii) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita quando l'assicurato è un Soggetto Obbligato, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

Requisiti quantitativi

Per i Soggetti Obbligati Interni sono rilevanti tutte le operazioni di importo complessivo pari a Euro 20.000 nell'anno civile, mentre non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 entro la fine dell'anno.

Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori di Euro 20.000 entro la fine dell'anno.

Nel caso delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, *warrant* o *covered warrant* ai fini del calcolo si utilizza il controvalore nozionale, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

4. Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie

4.1 Termini delle comunicazioni

(a) Soggetti Rilevanti Interni

Sia i Soggetti Rilevanti Interni che le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società l'effettuazione di Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione delle stesse, secondo le modalità indicate al successivo punto 4.2.

La Società deve provvedere affinché tali Operazioni Rilevanti notificate siano successivamente comunicate al pubblico **entro due giorni lavorativi** dalla data di ricezione di tale notifica.

Pertanto, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge,

- a) in esecuzione della normativa applicabile, i Soggetti Rilevanti Interni notificano alla Consob le Operazioni Rilevanti entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;
- b) ai sensi della presente procedura, i Soggetti Rilevanti Interni sono tenuti (i) a comunicare alla Società e (ii) a fare in modo che le Persone ad essi Strettamente Associate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Associate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.

Intercos pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti Interni entro due giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la notifica dell'operazione mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea.

(b) Azionisti Rilevanti

Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Associate, **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante. La comunicazione al pubblico può essere effettuata, per conto degli Azionisti Rilevanti, da Intercos, a condizione che, previo accordo, gli Azionisti Rilevanti inviino le informazioni necessarie per la comunicazione a Intercos entro il termine previsto per la comunicazione. In tal caso Intercos pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dagli Azionisti Rilevanti mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea. Anche la comunicazione alla Consob può avvenire con le medesime modalità.

4.2 *Contenuti e modalità delle comunicazioni*

Le comunicazioni devono essere trasmesse dai Soggetti Obbligati Interni, entro la scadenza di cui al precedente punto 4.1, utilizzando il modello di notifica *sub Allegato II* alla presente procedura, quanto ai Soggetti Rilevanti Interni, ovvero, il modello di notifica *sub Allegato IV* alla presente procedura, quanto agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate ad essi.

Il modello andrà compilato in ogni sua parte e trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

a) alla Consob:

- tramite (i) posta elettronica certificata all'indirizzo CONSOB@PEC.CONSOB.IT (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure (ii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@CONSOB.IT, specificando in entrambi i casi come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing"¹, oppure
- tramite altri mezzi elettronici stabiliti dalla Consob che assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

Fermo restando quanto precede e le responsabilità poste dalla legge a carico dei Soggetti Obbligati Interni, questi ultimi possono affidare a Intercos la trasmissione delle comunicazioni alla Consob.

b) alla Intercos / Public Affairs, Legal & Business Development Global:

- tramite invio postale o consegna diretta all'ufficio Public Affairs, Legal & Business Development Global di Intercos, all'attenzione del soggetto che ricopre una funzione apicale nell'ufficio medesimo; oppure
- via Telefax al numero: +39 039 65523318; oppure

¹ Salvo successive indicazioni da parte della Consob.

- per e-mail, allegando il file, all'indirizzo: mariadagata@intercos.it.

Il soggetto che effettua la notifica riceve riscontro da parte dell'Ufficio Legale Societario dell'avvenuta ricezione della comunicazione effettuata.

Le comunicazioni devono essere trasmesse dagli Azionisti Rilevanti entro la scadenza di cui al precedente punto 4.1, utilizzando il modello di notifica *sub* Allegato 6 al Regolamento Consob n. 11971/1999.

5. Soggetto preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate.

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati Interni è individuato nell'Ufficio Legale Societario di Intercos, nella persona del soggetto che ricopre una funzione apicale nell'Ufficio Legale Societario stesso (il “**Responsabile del Registro**”).

Il Responsabile del Registro, anche mediante soggetti all'uopo delegati, informa per iscritto i Soggetti Rilevanti - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile.

Il Responsabile del Registro, anche mediante soggetti all'uopo delegati, provvede altresì all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto della presente procedura ed all'istituzione e aggiornamento del Registro Internal Dealing.

6. Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti.

Ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di:

- (i) informare per iscritto le Persone Strettamente Associate - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile;
- (ii) informare tali soggetti della loro iscrizione nel Registro Internal Dealing; e
- (iii) trasmettere tempestivamente alla Società tutte le informazioni necessarie per consentire che il Registro Internal Dealing risulti completo ed aggiornato (attraverso il modello *sub* Allegato III alla presente Procedura).

7. Blackout Periods

I Soggetti Rilevanti Interni non possono effettuare operazioni per proprio conto ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti (le “**Operazioni**”), durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione semestrale, del bilancio d'esercizio e di un rapporto finanziario intermedio (quest'ultimo, anche se pubblicato in via volontaria dalla Società) (il “**Blackout Period**”).

7.1 Deroghe al divieto di negoziazione durante Blackout Periods

Il Consiglio di Amministrazione di Intercos si riserva la facoltà di consentire ai Soggetti Rilevanti Interni di effettuare tutte o alcune delle Operazioni durante un Blackout Period, previo invio di una richiesta scritta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Intercos almeno 7 giorni di calendario prima della data prevista di esecuzione. La richiesta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata, nonché la spiegazione del motivo per cui tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Blackout Period.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il compimento di un'Operazione durante un Blackout Period solo:

- (I) qualora sussistano circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari Rilevanti di Intercos. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari Rilevanti è l'unico modo per ottenere i fondi necessari. Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante Interno. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante Interno si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blackout Period che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante Interno non possa ragionevolmente adempiere se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari Rilevanti; ovvero
- (II) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni inerenti a:
 - (a) assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti ai dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il piano sia stato preventivamente approvato da Intercos, le condizioni del piano specificino i tempi e le modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari Rilevanti, nonché i beneficiari, e il Consiglio di Amministrazione non possa esercitare discrezionalità; (ii) il Soggetto Rilevante Interno non possa esercitare discrezionalità rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti; e (iii) l'assegnazione non sia influenzata da alcuna informazione privilegiata²;
 - (b) assegnazione di opzioni, *warrant* o obbligazioni convertibili nell'ambito di un piano per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione scada durante un Blackout Period; (ii) il Soggetto Rilevante Interno venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione; (iii) il Soggetto Rilevante Interno notifichi a Intercos la decisione irrevocabile di esercitare tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; (iv) il Soggetto Rilevante Interno è stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di Intercos;
 - (c) assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il Soggetto Rilevante Interno abbia aderito al piano prima dell'inizio del Blackout Period (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro); (ii) il Soggetto Rilevante Interno non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il Blackout Period; (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante Interno non possa modificare tali condizioni, ovvero tali operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
 - (d) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante Interno, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari Rilevanti;
 - (e) acquisizioni di garanzie o diritti reali limitati su Strumenti Finanziari Rilevanti, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui

² Una "informazione privilegiata" è un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

8. Entrata in vigore

La presente Procedura entra in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intercos sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Da tale data decorreranno gli obblighi di comunicazione delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati Interni e dagli Azionisti Rilevanti, ed i conseguenti obblighi di comunicazione al mercato in capo a Intercos.

Allegato I - Format Registro Internal Dealing



Format Elenco
Soggetti Internal de

Allegato II – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti Interni

1	Dati relativi al Soggetto Obligato	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno di INTERCOS.] [Per le Persone Strettamente Associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; —nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi a INTERCOS	
a)	Nome	INTERCOS S.p.A.
b)	LEI	<i>[Codice identificativo di INTERCOS, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<i>[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le</i>

	Codice di identificazione	<i>norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma</i></p>	

		<i>dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
<p>(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.</p>		

Allegato III - Modello di comunicazione per la compilazione del Registro Internal Dealing

(da trasmettere compilato all'indirizzo e-mail [•])

Dichiarazione resa dal Soggetto Rilevante in merito

1. agli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura

DICHIARA ED
ATTESTA

- A) di aver ricevuto copia della "Procedura Internal Dealing di Intercos S.p.A." (la Procedura), di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

SI IMPEGNA

- B) a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura; e
C) a notificare alle persone a sé strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura;

AUTORIZZA

- D) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

ACCONSENTE

- E) ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, prestando irrevocabile consenso al trattamento dei dati al fine di consentire gli adempimenti, ai sensi dell'art. 19, Regolamento 596/2014 del 16 aprile 2014.

2. ai dati/rapporti relativi:

- (A) al medesimo dichiarante, ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 e, ove applicabile,
(B) ai soggetti da considerarsi sue "Persone Strettamente Associate" ai sensi [dell'art. 3 del Regolamento UE n. 596/2014]/[dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti].

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RILEVANTE DICHIARANTE		
COGNOME E NOME		
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE	
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	SESSO	CITTADINANZA
IN QUALITÀ DI:		

DICHIARA

1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Persone Giuridiche:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	%	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.

2) che le seguenti Persone Giuridiche sono costituite a proprio beneficio o gli interessi economici delle stesse sono sostanzialmente equivalenti ai propri interessi:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	%	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.

3) di essere titolare della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti **persone giuridiche, trust, società di persone:**

SOCIETÀ/ENTE	FUNZIONE	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

DICHIARA INOLTRE

1) che le Persone Strettamente Associate (il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;) **sono:**

COGNOME E NOME	TIPO DI LEGAME	CODICE FISCALE

2) che, sulla base delle informazioni ricevute, anche le sottoelencate Persone Giuridiche si qualificano come Persone Strettamente Associate in quanto:

- (i) le relative responsabilità di direzione sono rivestite da Persone Strettamente Associate, oppure
- (ii) direttamente o indirettamente controllate da Persone Strettamente Associate, oppure
- (iii) costituite a beneficio di da Persone Strettamente Associate, oppure
- (iv) i relativi interessi economici sono sostanzialmente equivalenti a quelli di Persone Strettamente Associate.

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	%	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato

Data

Firma

Allegato 1 all'Allegato III

MODELLO DI NOTIFICA DAI SOGGETTI RILEVANTI ALLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE COLLEGATE, DEGLI OBBLIGHI LORO SPETTANTI AI SENSI DELLA NORMATIVA "INTERNAL DEALING"

Oggetto: Notifica della qualità di Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti in materia di Internal Dealing ex art.19 del Regolamento UE n. 596/2014

Gent.mo/a

In adempimento dell'obbligo di cui all'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e della "Procedura Internal Dealing" di INTERCOS S.p.A. (la "Procedura"), di cui io sono Soggetto Rilevante (come ivi definito), con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicarti/La quale Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti (come ivi definita) e, pertanto, verrai/verrà inserita nell'elenco delle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti tenuti a rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014.

Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società medesima).

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, chiedo di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta.

Luogo, Data

Firma

Allegato IV - Modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte degli Azionisti Rilevanti e delle Persone ad Essi Strettamente Associate

1	Dati relativi al Soggetto Obbligato	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<input type="checkbox"/> <i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento di Intercos S.p.A.:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <hr/> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto strettamente legato</i> <i>[Barrare l'opzione applicabile]</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:

		<p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p><i>Denominazione:</i></p> <p><i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i></p>
b)	Notifica iniziale/modifica	<p><i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i></p> <p><input type="checkbox"/> Notifica iniziale:</p> <p><input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica: _____</p>
3	Dati relativi a Intercos S.p.A.	
a)	Nome	Intercos S.p.A.
b)	LEI	<i>[Codice identificativo di Intercos, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	<p>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE)</i></p>

		<i>n. 600/2014.]</i>	
b)	Natura dell'operazione	<i>[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]</i>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<i>[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]</i>	
d)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>	
e)	Luogo dell'operazione	<input type="checkbox"/> Nome della sede di negoziazione: <i>Codice di identificazione: _____</i> <input type="checkbox"/> «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	
		<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>	